



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 del 10.03.2015

Oggetto: Art. 10 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014. Determinazioni.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore 12,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. PIETRO GERARDO MARIANI nella sua qualità di Sindaco

MARIANI PIETRO GERARDO	SINDACO	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: ' *Tese*

Parere favorevole per la regolarità contabile: *...*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dal comma 2-quater dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014, dispone che il segretario comunale "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente";
- il suddetto art. 10 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni con la legge n. 114 del 2014, ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, e modificato l'art. 30, comma 2, della legge n. 734 del 1973, disponendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia;
- il comma 2 bis del citato art. 30 prevede che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Considerato che questa Amministrazione intende avvalersi della funzione rogante del segretario comunale nei casi in cui sia necessario ricorrere alla forma pubblico-amministrativa per la stipula di tutti i contratti di appalto in cui l'Ente è parte e degli atti relativi a trasferimenti di diritti reali, precisando che per questi ultimi si potrà ricorrere al notaio nel caso si tratti di contratti particolarmente complessi;

Visti i recenti orientamenti giuscontabili e precisamente:

- la Delibera Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, n. 275/2014 del 29.10.14, con la quale su richiesta di parere, è stato precisato che spettano ai Segretari Comunali che operano in comuni privi di dirigenti i diritti di rogito, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del Segretario;
- la Delibera della Corte dei Conti Sicilia, sezione controllo, del 24.11.2014, con la quale, da una parte, si stabilisce che i diritti di rogito sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario comunale e, dall'altra, sancisce la loro spettanza al segretario comunale indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l'ente sia privo di dirigente;

Preso atto che, a seguito delle suddette modifiche:

- non deve essere più versata al Ministero dell'Interno la quota del 10% dei diritti di segreteria incassati dal Comune;

- negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, è attribuita al Segretario comunale rogante una quota dei diritti di rogito non superiore al limite del quinto dello stipendio in godimento;

Considerato che il Comune di Morra De Sanctis non ha dipendenti con qualifica dirigenziale per cui è attribuibile al Segretario comunale l'intero provento per diritti di segreteria spettante al Comune per l'attività rogatoria da questi prestata fino al raggiungimento del limite del quinto dello stipendio in godimento;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

a voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. di prendere atto che, a seguito delle modifiche normative esposte in narrativa:
 - non deve essere più versata al Ministero dell'Interno la quota del 10% dei diritti di segreteria incassati dal Comune;
 - negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, è attribuita al Segretario comunale rogante una quota dei diritti di rogito non superiore al limite del quinto dello stipendio in godimento;

2. Di stabilire che il Comune di Morra De Sanctis si avvarrà della funzione rogante del segretario comunale nei casi in cui sia necessario ricorrere alla forma pubblico-amministrativa per la stipula di tutti i contratti di appalto in cui l'Ente è parte e dei contratti relativi a trasferimenti di diritti reali, con la precisazione che per questi ultimi si potrà ricorrere al notaio nel caso si tratti di contratti particolarmente complessi;

3. Di dare atto che il Comune di Morra De Sanctis non ha dipendenti con qualifica dirigenziale e, pertanto, spetta al Segretario comunale l'intero provento riscosso dal Comune per diritti di segreteria in seguito all'attività rogatoria da questi prestata fino al raggiungimento del limite del quinto dello stipendio in godimento, precisando che i diritti eccedenti detto limite rimarranno nella disponibilità del Comune;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di settore.

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 12 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 12 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 12/03/2015 AL 27/03/2015

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

